

TRIBUNALE DI FERMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti

TRIBUNALE DI FERMO PERVENUTO in SEGRETERIA
~ 5 OTT. 2016
IL CANCELLIERE
N.

Fermo, 22 luglio 2016

Ai Curatori fallimentari
loro sedi

Ai professionisti delegati alle vendite
loro sedi

VISTO: 22 e pp. 10
Fermo, li 05.10.16

IL PRESIDENTE
Dr. Ugo Vitali Rosati

e p.c. Al Presidente del Tribunale
Al Presidente della Corte di Appello
sede

Oggetto: circolare sui criteri di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali e sul monitoraggio complessivo delle nomine anche nelle esecuzioni individuali.

1. Premessa.

Il Giudice delegato e i Giudici delle Esecuzioni, sentito il Presidente del Tribunale, ritiene opportuno emanare le seguenti direttive in materia di conferimento di incarichi nelle procedure concorsuali da parte del Tribunale, dei singoli giudici e dei curatori, in conformità ad analoghe condivisibili iniziative adottate di recente da altri Uffici giudiziari: ciò allo scopo sia di razionalizzare e regolamentare in maniera più proficua tale materia, sia di consentire una più efficace attività di monitoraggio, contemperando la necessità dell'equa distribuzione degli incarichi stessi con l'esigenza di valorizzare le professionalità indispensabili in rapporto alla natura e complessità delle singole procedure.

Inoltre, pur se in ossequio alla novella di cui al d. lgs. n. 5/2006, la facoltà di nomina dei professionisti nel corso del fallimento compete al curatore (conservando il giudice delegato solo il potere di liquidare i compensi o revocare l'incarico, su istanza dello stesso organo gestorio), nondimeno permane il diritto/dovere del giudice stesso di controllare che quelle nomine rispondano a criteri di correttezza e funzionalità (in relazione a profili di adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il curatore o ancora di vincoli parentali o coniugali).

2. Criteri generali di nomina da parte del Tribunale e dei giudici.

Ferma restando l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 28 legge fall. per la nomina del curatore fallimentare e del commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, si dispone che il Tribunale:

- verifichi la sussistenza di specifiche competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni curatorie o commissariali sia in base all'esperienza già maturata

presso lo stesso Ufficio giudiziario, sia attraverso l'esame del *curriculum* presentato dall'interessato, potendo avvalersi degli elenchi formati a seguito di interpello del Giudice delegato ai vari ordini professionali;

- b) effettui le nomine di nuovi professionisti (senza pregressi incarichi) previa specifica istanza dell'interessato ed esaminato il *curriculum* ad essa allegato, dal quale emergano elementi idonei per un giudizio prognostico di sussistenza delle superiori competenze in rapporto alla procedura da affidare;
- c) limiti la nomina dello stesso curatore in numero massimo di tre volte in un anno solare per ciascun giudice delegato, salve specifiche esigenze, congruamente motivate;
- d) assicuri l'equa distribuzione con riferimento non solo al numero di cui alla superiore lettera c), ma anche all'importanza delle diverse gestioni e all'entità dei compensi liquidati o preventivamente liquidabili;
- e) eviti di nominare professionisti legati ai giudici della sezione da *coniugio*, parentela entro il quarto grado, affinità entro il secondo grado o da significativi rapporti di frequentazione o di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti).

3. Prescrizioni per il curatore, il commissario giudiziale e il coadiutore.

3.1 – Una volta accettata la nomina, il curatore (o il commissario giudiziale nel concordato preventivo) nonché il coadiutore dovranno presentare entro dieci giorni dall'accettazione (o, comunque, dalla comunicazione della stessa nomina), con il modulo allegato alla presente, un elenco degli incarichi da loro ricevuti nell'ultimo quinquennio (anche se esauriti) come:

- a) curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale;
- b) legale, coadiutore o consulente di curatele fallimentari o procedure concorsuali in genere;

La cancelleria provvederà a trasmettere tempestivamente al presidente di sezione le superiori dichiarazioni ovvero a segnalare il mancato deposito delle stesse.

3.2 – Ciascun Curatore:

- a) in sede di **relazione periodica semestrale ex art. 33 legge fall.**, dovrà allegare un elenco degli incarichi da lui conferiti a tutti i professionisti (legali, consulenti, periti, ecc.) nel periodo di riferimento (cioè dall'ultima relazione depositata);
- b) dovrà comunicare con atto depositato in cancelleria entro 10 giorni il nominativo del professionista nominato, al fine dell'inserimento nell'apposito registro.

3.3 – Nella scelta dei professionisti, il curatore:

- a) deve rispettare il necessario equilibrio tra esigenze di professionalità e opportuna turnazione degli incarichi; pertanto:
- b) non potrà nominare lo stesso difensore (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che:

- b1) si tratti di prosecuzione di un incarico precedente;
- b2) (previa comunicazione al giudice delegato) in casi particolarissimi, ad esempio quando deve procedersi al semplice recupero di crediti con procedure monitorie (e limitatamente a tale fase) ovvero per molteplici cause ripetitive o in cui non appare opportuno parcellizzare e frammentare gli incarichi ovvero ancora per la necessità di ricorrere a specifiche specializzazioni;
- c) non potrà nominare lo stesso consulente tecnico (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che ricorrano particolari ragioni idonee a giustificare la deroga, da comunicare al giudice delegato;
- d) dovrà evitare possibili conflitti di interesse:
 - d1) evitando di nominare altri professionisti inseriti nel proprio studio o a lui legati da rapporti di *coniugio* o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado;
 - d2) astenendosi dall'effettuare nomine che determinino scambi incrociati di incarichi (es., il curatore deve evitare di nominare chi lo ha nominato difensore in altra procedura), salvo che ricorrano particolari ragioni previamente portate a conoscenza del giudice delegato;
- e) in sede di istanza al giudice delegato di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, dovrà indicare il difensore del quale intenda avvalersi, specificando il numero di incarichi allo stesso già conferiti nella medesima procedura.

4. Monitoraggio degli incarichi per professionisti delegati e limite annuo degli stessi.

Il Giudice delle esecuzioni provvederà a monitorare periodicamente gli incarichi conferiti ai professionisti, sulla base degli elenchi fornitigli dalle cancellerie interessate, riferendo comunque entro il mese di gennaio di ogni anno al presidente del Tribunale in ordine all'anno solare precedente.

Nella tornazione si terrà conto della competenza professionale maturata dai singoli professionisti effettuando una scelta che tenga conto delle tre differenti categorie iscritte negli elenchi (commercialisti, notai e avvocati).

Salvo deroga per giustificati motivi che vanno previamente comunicati al presidente della sezione, a nessun avvocato o commercialista o notaio può essere affidato un numero di incarichi come prima specificati (curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali, delegati alle vendite) - complessivamente riferito ai due uffici (fallimenti ed esecuzioni immobiliari) e non al singolo giudice - superiore per anno solare a cinque.

Al fine consentire in maniera proficua e continua il superiore monitoraggio si cercherà di istituire presso le cancellerie fallimentare e delle esecuzioni immobiliari - con l'ausilio del personale tecnico-informatico in servizio presso Il Tribunale - un registro unico degli incarichi professionali conferiti ad avvocati e commercialisti, consultabile in qualsiasi momento anche a tutti i giudici delegati e delle esecuzioni.


Per garantire la massima trasparenza, tutte le nomine di professionisti potranno anche essere pubblicate nel sito web del tribunale nell'apposita sezione.

5. Entrata in vigore della circolare.


Le direttive contenute nella presente circolare entrano in vigore a decorrere dal 4 ottobre 2016, ad eccezione di quelle contenute nel paragrafo 2, che sono di immediata attuazione.

Il Giudice delegato e i Giudici delle Esecuzioni

Dott.ssa Chiara D'Alfonso



Dott. Francesco Ferretti



MODULO (ALLEGATO a)

Il sottoscritto, nominato curatore con sentenza n. pubblicata in data

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver ricevuto dal Giudice delegato presso il Tribunale di Fermo ovvero da curatori nominati nel medesimo Tribunale o ancora da soggetti proponenti procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio i seguenti incarichi :

- a) curatore fallimentare n. incarichi
- b) commissario giudiziale n. incarichi
- c) liquidatore giudiziale n. incarichi
- d) legale n. incarichi
- e) coadiutore o consulente di curatele fallimentari o procedure concorsuali in genere n. incarichi

Fermo,

Firma